

Reggio Emilia, lì 02.07.2015

## **Obbligo di installazione dei sistemi anticaduta in copertura**

Entra in vigore il 02.07.2015 la versione definitiva dell'Atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna

E' stata pubblicata il 01/07/2015 ed **entra in vigore il 02.07.2015** la versione definitiva dell'Atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna per la prevenzione della cadute dall'alto nei lavori in quota.

In sintesi, i contenuti salienti:

### **Finalità**

L'Atto di indirizzo e coordinamento disciplina l'installazione di dispositivi permanenti di protezione, contro le cadute dall'alto sulle **coperture** e sulle **facciate vetrate continue che richiedano manutenzione** degli edifici.

### **Campo di applicazione**

L'Atto di indirizzo si applica agli edifici pubblici e privati per interventi:

- di nuova costruzione
- di ripristino tipologico
- di ristrutturazione urbanistica
- soggetti alle procedure abilitative speciali
- sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a SCIA
- rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (CIL)
- sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata subordinati a SCIA, rientranti nell'attività edilizia libera, soggetti a comunicazione o soggetti alle procedure abilitative speciali

### **Esclusioni**

Sono escluse dall'ambito di applicazione:

- le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell'edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.

### **Elaborato Tecnico della copertura**

#### Obblighi del committente:

- per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori, il committente deve presentare l'Elaborato tecnico della copertura all'atto della richiesta di conformità edilizia e di agibilità o all'atto della comunicazione di fine lavori
- per gli interventi relativi alle opere pubbliche, l'Elaborato tecnico della copertura è allegato al progetto

definitivo

- per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera e in tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, il committente deve conservare l'Elaborato tecnico della copertura.

L'Elaborato tecnico deve contenere:

- le soluzioni progettuali
- gli elaborati grafici in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM
- la documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell'installazione effettuata
- la relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato
- le certificazioni del produttore dei sistemi installati
- la dichiarazione di corretta installazione da parte dell'impresa installatrice
- il manuale d'uso
- il programma di manutenzione

**Per lavori già in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Atto di indirizzo**

Le disposizioni dell'Atto di indirizzo non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera **in corso di validità alla data di entrata in vigore** dello stesso, nonché alle relative varianti in corso d'opera.

**Obblighi relativi alla sola installazione dei sistemi di protezione**

Negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto, senza altre opere edilizie correlate, non necessita di alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva.